



N. 92 registro deliberazione  
*Settore El. Dati - Att. Produttive*  
*- Affari Demografici*

## COMUNE DI CUNEO

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 29 Marzo 2018

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE -

L'anno Duemiladiciotto addì Ventinove del mese di Marzo alle ore 20:25 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco)  
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)  
CLERICO CRISTINA (Assessore)  
DALMASSO DAVIDE (Assessore)  
GIORDANO FRANCA (Assessore)  
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)  
LERDA GUIDO (Assessore)  
MANTELLI MAURO (Assessore) ASSENTE  
OLIVERO PAOLA (Assessore)  
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione dell'Assessore SERALE LUCA

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 recita:  
*“I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.  
Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.  
Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.”;*
- il Comune di Cuneo ha deciso di introdurre e di regolamentare l'imposta di soggiorno con una visione di territorio, al fine di potenziare gli interventi in materia di turismo ed incrementare i flussi derivanti da questa importante risorsa, soprattutto in un contesto ed in un momento di particolare difficoltà economiche, informando l'Associazione Albergatori, l'ATL di Cuneo nonché i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;
- secondo quanto previsto dalla norma citata i Comuni capoluogo di Provincia possono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo i criteri previsti dal Regolamento;
- vista la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29 marzo 2018 di approvazione del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno;
- la definizione del criterio di commisurazione dell'imposta che viene determinata per persona e per notte di soggiorno, in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo le seguenti misure:

### Modulazione della tariffa

Tipologia struttura	Tariffa di soggiorno (Euro)
Albergo 1 stella	1,00
Albergo 2 stelle	1,00
Albergo 3 stelle	1,50
Albergo 4 stelle	2,00
Albergo 5 stelle	2,50
Albergo 5 stelle lusso	3,00
Albergo residenziale 2 stelle	1,00
Albergo residenziale 3 stelle	1,50
Albergo residenziale 4 stelle	2,00
Casa per ferie	1,00
Affittacamere	1,00
Ostelli/campeggio	0,50
B & B 1 stella	1,00
B & B 2 stelle	1,00
B & B 3 stelle	1,50
B & B 4 stelle	2,00
Cav e residence	1,00

fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) nelle strutture ricettive rientranti fra le tipologie di cui alla legge Regionale n. 31 del 15 aprile 1985;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e dell'articolo 42 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore Elaborazione Dati, Attività Produttive e Affari Demografici - Dr. Pier-Angelo Mariani - ed alla regolarità contabile del dirigente del settore Ragioneria e tributi - Tirelli dott. Carlo - espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

di approvare le tariffe dell'imposta di soggiorno come in premessa indicate.

\*\*\*\*\*

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Corrado Parola